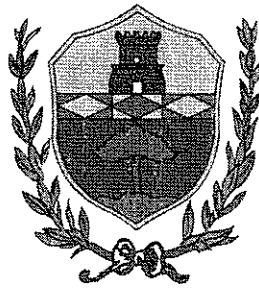


ALLEG. "A" DELIB. e.c.
N° 76 DEL 21 SET. 2011



Foglio N° 08

COMUNE DI LAMPORECCHIO

PROVINCIA DI PISTOIA

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO



INDICE

Art 1. Istituzione e compiti

Art 2. Funzioni

Art 3. Richiesta di dati e notizie

Art 4. Composizione

Art 5. Insediamento

Art 6. Durata

Art 7. Funzionamento

Art 8. Validità delle sedute

Art 9. Riservatezza

Art 10. Entrata in vigore



Articolo 1

Istituzione e compiti

1. Il Comune di Lamporecchio in conformità a quanto disposto dall'art. 18 del Decreto Legge 31 maggio 2010, nr. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, nr. 122, che disciplina la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 29 settembre 1973, nr. 600 e da altre norme vigenti in materia, istituisce, quale organo consultivo ed operativo, il Consiglio Tributario.

2. Il Consiglio Tributario coadiuva l'Amministrazione comunale nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo dei redditi assoggettabili alle imposte e contributi previsti dalle vigenti norme di legge, con particolare riferimento ai redditi non denunciati e alla individuazione dei soggetti d'imposta che non hanno presentato denuncia, con il fine precipuo di combattere l'evasione e l'elusione fiscale, l'evasione contributive ed il lavoro sommerso.

Articolo 2

Funzioni

1. Attraverso la struttura comunale competente in materia di accertamenti tributari, il Consiglio segnala all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza ed all'INPS dati, fatti ed elementi utili ad integrare le dichiarazioni presentate dai contribuenti residenti nel Comune di Lamporecchio o che vi possiedano beni o vi svolgano attività economica, per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi.

2. Il Consiglio esamina, inoltre, le proposte di accertamento, in rettifica e d'ufficio, comunicate dall'Agenzia delle Entrate al fine di proporre l'eventuale aumento degli imponibili e manifestare il proprio parere.

3. Le segnalazioni all'ufficio distrettuale delle imposte dirette, effettuate dal Consiglio Tributario tramite la struttura comunale competente possono riguardare anche casi di omissione di dichiarazione.

4. Ogni segnalazione ed ogni parere devono basarsi su dati, fatti ed elementi indicativi di capacità contributiva comprovati da idonea documentazione.

5. In occasione della prima seduta, il Consiglio Tributario delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art. 19 del d.l. 31.05.2010, n. 78.



Articolo 3

Richiesta di dati e notizie

1. Il Consiglio Tributario può richiedere documenti ed elementi in possesso dei vari uffici comunali ritenuti utili per lo svolgimento delle proprie funzioni.
2. Gli uffici comunali sono tenuti a dare tempestivamente riscontro alle richieste di cui sopra.
3. Il Consiglio Tributario, per lo svolgimento delle sue funzioni, può richiedere, altresì, tramite l'ufficio tributi del Comune, dati e notizie alle Amministrazioni ed Enti.

Articolo 4

Composizione

1. Il Consiglio tributario è composto da tre membri scelti fra soggetti aventi formazione e conoscenze di carattere tecnico, appartenenti ad enti che istituzionalmente operano nel campo tributario o contributivo, al fine di rispettare i principi di uguaglianza e di capacità contributiva dei soggetti contribuenti di cui due scelti tra:

- ✦ un dipendente dell'Agenzia delle Entrate;
- ✦ un dipendente dell'Agenzia del Territorio;
- ✦ un dipendente dell'INPS;

e dal Funzionario del Comune competente in materia di accertamenti tributari o un suo delegato, nominato dal Sindaco.

2. I membri non percepiscono alcun compenso o rimborso spese per l'esercizio della loro funzione.

Articolo 5

Insediamiento

1. Il Sindaco insedia il Consiglio Tributario che, nella sua prima seduta, designa, a maggioranza dei voti dei componenti, un Presidente che deve convocare le sedute del Consiglio Tributario e presiederle.

Articolo 6

Durata

1. La durata in carica dei Consiglieri tributari è di tre anni. Il Consiglio Tributario esercita le sue funzioni fino alla nomina del successivo.
2. Il Comune o gli altri enti rappresentati possono nominare un membro supplente. Il membro supplente sostituisce il titolare nelle sedute del Consiglio in caso di sua assenza o temporaneo impedimento; può altresì affiancarlo nelle sedute senza esercitare il diritto di voto.



2. Il Comune o gli altri enti rappresentati possono nominare un membro supplente. Il membro supplente sostituisce il titolare nelle sedute del Consiglio in caso di sua assenza o temporaneo impedimento; può altresì affiancarlo nelle sedute senza esercitare il diritto di voto.

3. La decadenza del Consiglio tributario è dichiarata dal Sindaco. Si verifica quando insorgono gravi motivi ostativi al suo funzionamento o in caso di ingiustificata inattività per tre sedute consecutive.

4. Della decadenza dei singoli consiglieri tributari, operata per iniziativa degli enti che essi rappresentano, come pure della cessazione per dimissioni volontarie, il Sindaco prende atto procedendo contestualmente alla nomina del consigliere rappresentante del Comune e dei suoi collaboratori, ed invita gli altri enti partecipanti alle nuove nomine. Nelle more dell'insediamento dei nuovi titolari, le funzioni sono esercitate dai membri supplenti se nominati. Costituisce causa di decadenza della funzione di consigliere l'inosservanza degli obblighi di cui all'art 8.

Articolo 7

Funzionamento

1. Le sedute del Consiglio Tributario non sono pubbliche e ad esse non possono partecipare o intervenire i contribuenti.

2. L'avviso di convocazione delle sedute deve contenere, oltre la data e l'ora della riunione, l'ordine del giorno da trattare, esso deve pervenire ai consiglieri almeno 3 giorni prima della seduta.

3. Spetta al Presidente la convocazione del Consiglio Tributario. Il Consiglio è altresì convocato entro quindici giorni su richiesta scritta e motivata di un consigliere.

4. Alle sedute possono partecipare, se convocati, i Funzionari del Comune che per le loro funzioni e conoscenze, sono in grado di fornire notizie utili per l'organizzazione e la preparazione dell'attività di accertamento.

5. Alle sedute del Consiglio Tributario partecipa un dipendente del Comune con compiti di segreteria e verbalizzazione delle stesse.

6. L'attività operativa di riscontro, secondo gli indirizzi del Consiglio Tributario, è svolta dalla struttura comunale facente capo all'Ufficio Tributi ed integrata di volta in volta da componenti degli altri settori coinvolti.

7. I soggetti di cui ai punti 4 e 5 che precedono, partecipano alle sedute senza diritto di voto.

Articolo 8

Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti dello stesso Consiglio Tributario o supplenti se nominati.

2. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.



Articolo 9

Riservatezza

1. I soggetti che partecipano alle sedute Consiglio Tributario sono tenuti al rispetto più scrupoloso del segreto d'ufficio per quanto riguarda la conoscenza di qualsiasi dato, fatto o elemento relativo ai contribuenti. A tal fine nessun documento o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio, potrà essere affidato al consigliere per essere utilizzato fuori dalla seduta. La violazione del segreto d'ufficio comporta tutte le conseguenze di legge.

2. E' fatto obbligo ai consiglieri tributari di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali che riguardano: il coniuge, parenti fino al 4° grado ed affini entro il 2°, coloro con cui hanno rapporti personali di debito o credito, coloro con cui hanno rapporti gerarchici di lavoro o di dipendenza.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente a far data dal momento dell'adozione della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art 125 comma 7 dello Statuto Comunale.

